

**COMUNITA MONTANA PELIGNA ZONA F
SULMONA**

**ENTE AMBITO SOCIALE N° 17
VALLE PELIGNA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ADOZIONE
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA**

(ex art. 34 D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e art. 19 L. 8.11.2000, n. 328)

PREMESSO CHE

- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- alle Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai Comuni, alle Province e alle Regioni spettano, altresì, tutte le funzioni amministrative indicate rispettivamente agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";

- le Regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

- le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 19 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;

- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

- alle Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, spetta la determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267

- che con Deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, la Giunta Regionale d'Abruzzo, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L. R. n. 22 del 1998;

- che con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, il Consiglio Regionale ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell'art. 18 della legge 328/2000;

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 n. 140 speciale, ha approvato la "Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di Zona dei servizi sociali".
- che l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, dispone che "i comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona";
- che l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;
- che con il DPCM 14/02/2001 è stato emanato l'Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

CONSIDERATO

- che i Comuni dell'ambito sociale N°17 hanno individuato nella Comunità Montana Peligna l'ente gestore demandando all'ente stesso l'attuazione del Piano di Zona per il triennio 2003-2005 così come appresso elencato:
 - 1) Comune di Anversa Degli Abruzzi, deliberazione n. 22 del 29.6.2002;
 - 2) Comune di Bugnara , deliberazione n. 11 del 27.6.2002;
 - 3) Comune di Campo di Giove, deliberazione n. 29 del 26.6.2002;
 - 4) Comune di Cansano, deliberazione n. 18 del 27.6.2002;
 - 5) Comune di Castel di Ieri, deliberazione n. 9 del 04.7.2002;
 - 6) Comune di Castelvecchio Subequo, deliberazione n. 12 del 26.6.2002;
 - 7) Comune di Cocullo, deliberazione n. 11 del 29.6.2002;
 - 8) Comune di Corfinio, deliberazione n. 17 del 27.6.2002;
 - 9) Comune di Gagliano Aterno, deliberazione n. 20 del 29.6.2002;
 - 10) Comune di Goriano Sicoli, deliberazione n. 30 del 27.9.2002;

- 11) Comune di Introdacqua, deliberazione n. 19 del 30.9.2002;
- 12) Comune di Molina Aterno, deliberazione n. 17 del 27.6.2002;
- 13) Comune di Pacentro, deliberazione n. 50 del 1.10.2002;
- 14) Comune di Pettorano, deliberazione n. 36 del 25.6.2002;
- 15) Comune di Pratola Peligna, deliberazione n. 26 del 01.7.2002;
- 16) Comune di Prezza, deliberazione n. 28 de 18.10.2002;
- 17) Comune di Raiano, deliberazione n. 31 del 28.6.2002;
- 18) Comune di Roccacasale, deliberazione n. 11 del 31.07.2002;
- 19) Comune di Scanno, deliberazione n. 38 del 29.6.2002;
- 20) Comune di Secinaro, deliberazione n. 13 del 29.6.2002;
- 21) Comune di Villalago, deliberazione n. 15 del 28.06.2002;
- 22) Comune di Vittorito, deliberazione n. 52 del 13.12.2002;

- Che con appositi verbali di Conferenza dei Servizi, è stata verificata la possibilità di concordare interventi specifici da inserire in Accordo di Programma che coinvolgono l'Azienda ASL Sulmona-Avezzano e le strutture scolastiche territoriali di ambito;

- Che con verbale in data 14 Novembre 2002 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il rapporto di analisi e ha definito le priorità del Piano di Zona determinando di partecipare finanziariamente alle spese del piano sulla base dell'impegno formalizzato nell'ultimo anno del primo triennio 2000-2002;

- che il processo di formazione del Piano è avvenuto nel rispetto delle indicazioni delle linee guida approvate dalla Regione Abruzzo;

**TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI – AMBITO VALLE PELIGNA**

Art. 1 – Finalità – Recepimento della premessa.

1. La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.
2. Il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2003-2005 dell'Ambito n 17 Valle Peligna è adottato attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Programma che disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - dei seguenti enti:

Comunità Montana Peligna Zona F, Comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Villalago, Vittorito, ASL Sulmona-Avezzano, Il Dirigente della Scuola Media Statale "OVIDIO" di Sulmona, Il Dirigente della Scuola Media Statale "Serafini" di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico "OVIDIO" di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Liceo Pedagogico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Valle Del Sagittario di Introdacqua, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pratola Peligna, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Raiano, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelvechio Subequo, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato Agricoltura Ambiente Sez. Staccata di Pratola Peligna, Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale di Pratola Peligna, Provincia dell'Aquila, così come da elaborato allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale.

3. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'avvio e la gestione del Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-assistenziali, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare:

a) I Comuni:

- si impegnano a sottoscrivere la convenzione per la gestione dei servizi ex articolo 30 legge 267/2000;
- si impegnano ognuno per la propria responsabilità a garantire e prevedere all'interno del proprio bilancio per il triennio 2003-2005 almeno la somma pari all'impegno formalizzato nell'ultimo anno del primo triennio e, comunque complessivamente non inferiore al 10% della somma totale che perverrà dai trasferimenti attribuiti dalla Regione e finalizzati all'attuazione del Piano;
- si impegnano, previo parere della Conferenza dei Sindaci, ad accettare modifiche regolamentari necessarie per la disciplina della gestione dei servizi;

b) *L'Azienda Sanitaria Sulmona-Avezzano* si impegna a realizzare l'integrazione socio-sanitaria così come previsto nel Piano di Zona, adottando gli atti necessari e rendendo disponibili le relative risorse umane e strumentali;

c) *La Provincia dell'Aquila*, oltre a porre in essere i compiti di cui all'art. 7 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, si impegna:

- a collaborare nell'attuazione degli interventi riguardanti l'integrazione dei cittadini extracomunitari;
- a realizzare, in collaborazione con le altre istituzioni interessate, l'azione per migliorare il processo d'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap;
- a favorire interventi integrati per l'inserimento lavorativo di utenti svantaggiati, nell'ambito delle funzioni amministrative e delle competenze ad essa attribuite in materia di collocamento e politiche attive del lavoro dal decreto legislativo 469/97 e dalla legge regionale n 76/98;
- a sperimentare nuovi servizi per l'inserimento lavorativo di utenti svantaggiati come previsto nel Progetto Comunitario EQUAL denominato UTOPIA, in corso di attuazione.

d) *I Responsabili delle strutture scolastiche si impegnano:*

- con proprio personale a partecipare ai gruppi di progetto multidisciplinari previsti per l'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- ad istituire e convocare, quando necessario, i gruppi "H" con la partecipazione di tutti i soggetti previsti dall'art. 15 della Legge 104/92;
- ad attuare quanto previsto nel Piano di Zona per migliorare il processo d'integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap.

e) *La Comunità Montana Peligna si impegna:*

- a gestire con criteri di economicità, efficienza ed efficacia gli interventi previsti nel Piano di Zona;
- a cofinanziare le spese di gestione con le risorse economiche previste nel Piano di Zona;
- a impiegare il personale dipendente e a usare le risorse strumentali dell'Ente nella gestione amministrativa del Piano;
- a costituire l'Ufficio di Piano dei servizi e degli interventi sociali, quale struttura gestionale dell'Ente d'Ambito, con personale interno coadiuvato, eventualmente, con personale specializzato esterno;

- a elaborare e presentare progetti, al fine di ottenere risorse economiche, che norme comunitarie, statali o regionali riservino agli enti d'ambito, per la realizzazione di servizi e interventi sociali integrativi di quelli previsti nel Piano di zona.

Art. 2- Adesioni.

1. Possono aderire al presente Accordo di Programma, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici aventi interesse e quelli privati ricompresi nell'art. 19, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3- Funzioni e compiti dell'Ente Gestore

1. La Comunità Montana Peligna Zona F di Sulmona è l'Ente Gestore del Piano di Zona dell'ambito sociale n 17, denominato Valle Peligna. L'Ente Gestore è titolare delle funzioni amministrative concernenti la gestione unitaria del sistema locale del servizio sociale. Dette funzioni sono svolte attraverso gli uffici del servizio sociale dell'Ente Comunità Montana.

La Comunità Montana Peligna, garantirà l'esercizio unitario delle seguenti funzioni istituzionali:

- la programmazione di ambito territoriale attraverso i piani di zona e la sua armonizzazione con altri programmi di settore, con particolare riguardo all'integrazione socio-sanitaria e a interventi in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- la gestione finanziaria unitaria delle risorse conferite dai diversi soggetti sottoscrittori del piano;
- la gestione dei processi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi sociali;
- l'accesso unitario ai servizi alle persone e alle famiglie presenti nell'ambito in attuazione e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra i vari soggetti;
- la gestione del sistema informativo locale e dei processi di documentazione e valutazione degli interventi;
- la promozione di adeguate forme di diffusione e informazione sulle attività del piano, mediante apposito materiale informativo e attraverso i mezzi di comunicazione.

Compete, inoltre, all'Ente Gestore:

- a) predisporre una relazione annuale sullo stato d'attuazione del Piano di Zona;
- b) predisporre gli atti per l'organizzazione e l'attuazione dei servizi e per l'affidamento degli interventi a uno dei soggetti previsti dal comma 5 art. 1 Legge 328/2000;
- c) predisporre la rendicontazione finanziaria annuale;

- d) predisporre la Convenzione ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 18.8.2000, n 267, per disciplinare la forma associativa prescelta per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi e i servizi sociali da svolgere a livello di ambito.

Art. 4- Responsabilità e compiti dei soggetti aderenti.

1. I soggetti che aderiscono al presente Accordo di Programma si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti utili al buon funzionamento e all'attuazione degli interventi previsti nel Piano di Zona. In particolare si impegnano:

- a) a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona secondo la parte a ciascuno di essi attribuita;
- b) a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- c) a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
- d) a partecipare agli incontri ritenuti utili dall'Ufficio di Piano per risolvere difficoltà o incertezze procedurali;
- e) ad individuare i soggetti referenti per i singoli Enti quali responsabili dei procedimenti.

Art. 5 Conferenza dei Sindaci

Per la gestione di servizi e interventi previsti nel Piano di Zona è istituita la conferenza dei sindaci composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio dell'Ambito N 17 che hanno individuato la Comunità Montana Peligna quale Ente Gestore.

La Conferenza dei sindaci - che ha promosso e curato il processo di programmazione e di formazione del piano di zona, stabilendone obiettivi e priorità - si riunisce su convocazione del Presidente dell'Ente d'Ambito ed esprime il proprio parere su:

- a) verifiche del raggiungimento degli obiettivi del Piano attraverso le valutazioni dei risultati e le azioni di monitoraggio;
- b) eventuali modifiche del Piano di Zona;
- c) adozione di regolamenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano.

Art. 6- Procedure di conciliazione e definizione dei conflitti.

1. In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti al presente Accordo in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, ad esclusione delle ipotesi di motivato dissenso insorto in

sede di conferenza di servizi, disciplinato dall'art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241 e s. m. e i., si applicano le procedure di cui ai seguenti commi.

2. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente dell'Ente Gestore e composto da due rappresentanti dei sindaci, indicati dalla conferenza dei sindaci, da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante della ASL.

3. Il Presidente dell'Ente gestore convoca le parti in conflitto su istanza di una di esse o anche di ufficio, per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

4. Se in tale sede si raggiunge un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione e la sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo.

5. Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, la controversia sarà definita con provvedimento del collegio arbitrale così composto:

un componente nominato dalle parti in controversia e da un Presidente, nominato dal Presidente del tribunale di Sulmona.

6. Tale decisione sarà vincolante per tutte le parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 7- Pubblicazione.

Il presente Accordo sarà pubblicato nelle forme di legge. Il legale rappresentante dell'Ente d'Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano Sociale Regionale e, successivamente a tale verifica, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo per estratto.

Art.8 – Durata

La durata del presente accordo è stabilita in anni tre (3), coincidenti con il triennio 2003-2005.

Sulmona, _____

Il Presidente della Comunità Montana Peligna

Il Presidente della Provincia dell' Aquila

Il Direttore Generale dell'ASL Avezzano- Sulmona

Il Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi

Il Sindaco del Comune di Bugnara

Il Sindaco del Comune di Campo di Giove

Il Sindaco del Comune di Cansano

Il Sindaco del Comune di Castel di Ieri

Il Sindaco del Comune di Castelvecchio Subequo

Il Sindaco del Comune di Cocullo

Il Sindaco del Comune di Corfinio

Il Sindaco del Comune di Gagliano Aterno

Il Sindaco del Comune di Goriano Sicoli

Il Sindaco del Comune di Introdacqua

Il Sindaco del Comune di Molina Aterno

Il Sindaco del Comune di Pacentro

Il Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio

Il Sindaco del Comune di Pratola Peligna

Il Sindaco del Comune di Prezza

Il Sindaco del Comune di Raiano

Il Sindaco del Comune di Roccasale

Il Sindaco del Comune di Scanno

Il Sindaco del Comune di Secinaro

Il Sindaco del Comune di Villalago

Il Sindaco del Comune di Vittorito

Il Dirigente della Scuola Media Statale “OVIDIO” di Sulmona

Il Dirigente della Scuola Media Statale “Serafini” di Sulmona

Il Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Sulmona

Il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Sulmona

Il Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico di Sulmona

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “OVIDIO” di Sulmona

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Liceo Pedagogico di Sulmona

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Sulmona

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle Del Sagittario di Introdacqua

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pratola Peligna

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Raiano

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelvecchio Subequo

**Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato Agricoltura
Ambiente Sez. Staccata di Pratola Peligna**

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale di Pratola Peligna
